

Accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Docenza qualificata per attività di didattica laboratoriale di “Storia e Tecnica dell’animazione cinematografica”

CIG: B5190B6071

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d’Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto “**Committente**” o “**FST**”);

e

Fenix Studios S.r.l., con sede legale a Firenze, Via Delle 5 Giornate n. 20, codice fiscale e partita IVA n. 06562740487, in persona della sua Legale Rappresentante [*Omissis*] (di seguito denominato anche soltanto “**Affidatario**”);

congiuntamente indicate anche solo come “**Parti**”;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell’Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti.
2. Elisa Salvadori (recapito e-mail: e.salvadori@fst.it) in qualità di Direttore operativo fornisce supporto al RUP nella gestione del contratto.
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso Accordo quadro discendono.
2. Gli incarichi assegnati in esecuzione del presente Accordo quadro possono avere ad oggetto il servizio di docenza qualificata per attività di didattica laboratoriale di “Storia e Tecnica dell’animazione cinematografica”. Il servizio è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e non.
3. Nel dettaglio le prestazioni richieste dalla Committente sono quelle di seguito descritte:
 - a. Insegnamento della storia del cinema di animazione;
 - b. Insegnamento delle tecniche e degli elementi base del cinema di animazione in conformità con le competenze specifiche dell’affidatario/a e riferite alle macrocategorie 2D/3D/Stop Motion;
 - c. Conduzione di attività ed esercizi di manualità per la lavorazione dei diversi materiali plastici quando utili alla produzione (disegno a mano, ritagli, modellazione etc.);
 - d. Coprogettazione, esecuzione, montaggio e revisione degli elaborati dei partecipanti ai corsi;
 - e. Coordinamento delle attività didattiche con i referti/docenti delle scuole assegnate da Lanterne Magiche (LM);
 - f. Verifiche, valutazioni e gestione registri delle presenze per il monitoraggio della partecipazione degli iscritti ai corsi;
 - g. Partecipazione ad eventi speciali (convegni, fiere, altro), riunioni programmatiche con i referenti di LM e con gli Istituti Scolastici;
 - h. Produzione di altri materiali didattici se richiesti;
4. L’Affidatario dovrà progettare e organizzare i percorsi didattici in accordo con la responsabile del programma Lanterne Magiche di FST, secondo le indicazioni didattico-educative degli Istituti Scolastici in cui verranno effettuati, e dovranno essere svolti in conformità degli standard qualitativi del programma stesso.

5. L'Affidatario, dotato di sue attrezzature, potrà fare ricorso alla strumentazione tecnica di LM -FST per l'esecuzione degli ordini assegnati dalla Committente e dovrà sottoscrivere, al momento del ritiro (presso sede operativa di FST sita in Via San Gallo, 25 (Firenze) - sede della Manifattura del Cinema di Prato Via Dolce de' Mazzamuti, 1, 59100 Prato) e della riconsegna, apposita dichiarazione di presa in carico di tale materiale.
6. La durata di ciascun corso potrà variare da un minimo di sei ad un massimo di venti ore, sulla base del tipo di corso che LM avrà accordato agli Istituti scolastici richiedenti.
7. I corsi potranno essere offerti sia in presenza che a distanza, attraverso piattaforme online.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1). Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario luca@fenix-studios.com.
3. L'Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all'Affidatario ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - f. Corrispettivo;
 - g. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - h. Termini di fatturazione.
4. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
5. L'Affidatario trasmette l'Ordine sottoscritto per accettazione.
6. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all'Affidatario l'Ordine sottoscritto dal Direttore di FST.
7. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
8. L'incarico assunto con la ricezione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un contratto di appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali contratti si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.
9. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
10. Al termine dell'esecuzione dell'Accordo quadro il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Affidatario.

Art. 4 – Importo dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo del presente AQ è di **€ 25.000 (euro venticinquemila/00) oltre IVA e altri oneri di legge qualora dovuti**. Di tale ammontare sarà versato all'Affidatario il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Affidatario, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sarà computato in ragione di un importo orario pari ad € 70,00 oltre iva e altri oneri di legge qualora dovuti, stimato per le prestazioni in oggetto.

3. Per i servizi fuori dalla città metropolitana di Firenze (e quindi anche fuori regione Toscana) è previsto il rimborso spese, conteggiato a parte, per il viaggio e il vitto:
 - *Spese di vitto e alloggio*: qualora rientrassero nella fascia oraria di servizio richiesto, come da Regolamento FST, solo previa presentazione di documentazione allegata; ovvero per il vitto è riconosciuto un massimo di 25,00 €/pasto, mentre per l'alloggio provvederà direttamente FST tramite la propria Agenzia di riferimento.
 - *Uso mezzo pubblico*: solo previa presentazione del titolo di viaggio che identifichi l'operatore con il viaggio stesso (e-ticket del treno o assimilabile).
 - *Auto propria*: Rimborso chilometrico come da Regolamento FST (ovvero 0,35 €/km), solo previa presentazione di documentazione allegata.
 - *Pedaggi autostradali*: alla presentazione del titolo.Il conteggio totale dei rimborsi dovrà avvenire alla chiusura dell'incarico previa compilazione e sottoscrizione di specifico modulo, che dovrà essere validato dal Direttore operativo.
4. Si precisa che l'indicazione dell'importo orario delle prestazioni è utile a determinare il corrispettivo del singolo incarico, ma il corrispettivo dell'incarico medesimo si deve intendere sempre stabilito a corpo, in funzione del budget reso disponibile da parte di FST per lo svolgimento delle attività oggetto di ogni singolo contratto discendente dal presente Accordo quadro.
5. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
6. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni descritte e assegnate con il primo Ordine (già allegato al presente documento: cfr. **Ordine n. 1** identificato dal **CIG: B51D41AD3A**) è pari a **€ 6.262,00 oltre IVA e altri oneri qualora previsti**.

Art. 5 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una **durata di 24 mesi** decorrenti dall'avvio del primo ordine. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 4.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento rilevato dal DEC;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare

netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidatario anche per una pluralità di incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo dell'Accordo quadro. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni, per un importo di € 25.000 oltre IVA e altri oneri di legge qualora dovuti. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell'AQ.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, la Committente può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni previste in questo contratto medesimo. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'AQ è pari a € 55.000 oltre IVA e altri oneri qualora previsti.
5. È vietata la cessione totale o parziale dell'AQ da parte dell'Affidatario.

Art. 8 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Affidatario e la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una “copia di cortesia” della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti indicati nell’Ordine e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it);
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- La cadenza dell’emissione delle fatture è indicata nell’**Ordine**;
- Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all’incarico, nonché la sintesi della prestazione eseguita:
- **nome*** _____
CIG dell’ordine: * _____
CIG dell’Accordo quadro: B5190B6071
Codice commessa: * _____
**Indicato al momento dell’ordine*
- Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 9 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali nell’esecuzione dell’AQ e obblighi dell’Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo quadro, l’Affidatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall’inosservanza degli obblighi previsti in capo all’Affidatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell’art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l’Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente AQ e si considera revocata al completamento dell’erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente AQ.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere l'AQ, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati, ivi inclusi i dati forniti nel curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle sopra scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo nonché pubblicati sul sito web istituzionale della Committente in adempimento a specifici obblighi di legge (d.lgs. n.33/2013 e s.m.i. , "decreto trasparenza");
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo AQ devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 14 - Clausola Risolutiva

1. Qualora L'Affidatario violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora L'Affidatario commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente AQ si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: B5190B6071) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente AQ è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 17 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

Fenix Studios S.r.l.

Per Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore
Francesco Palumbo